

REGOLAMENTO (CE) N. 863/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2006

recante adeguamento dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

saranno in grado di fornire la totalità del quantitativo convenuto e che non desiderano beneficiare di un periodo di consegna supplementare.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) Previa consultazione degli Stati ACP interessati, è dunque necessario procedere a una nuova attribuzione del quantitativo non consegnato per consentirne la fornitura durante il periodo di consegna 2005/2006.

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

- (6) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 180/2006 e adeguare i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2005/2006, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1159/2003.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽²⁾, prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (2) Per il periodo di consegna 2005/2006, tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 180/2006 della Commissione ⁽³⁾.

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 180/2006, sono adeguati conformemente all'allegato del presente regolamento.

- (3) L'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo ACP prevede le modalità relative alla mancata consegna del quantitativo convenuto da parte di uno Stato ACP.

Articolo 2

- (4) Le autorità competenti di Saint Kitts e Nevis e di Trinidad e Tobago hanno informato la Commissione che non

Il regolamento (CE) n. 180/2006 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 29 del 2.2.2006, pag. 28.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.